



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **150**
in data **15/09/2017**
P.G. n.

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciassette** addì **15 - quindici** - del mese **settembre** alle ore **15:50** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	NO
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il testo dell'art. 9 del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 dell' 11 Agosto 2014 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 Giugno 2014 n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18/08/2014, in vigore dal 19/08/2014, ha regolamentato ex novo la materia della corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;
- Ne è derivato pertanto l'obbligo in capo agli Enti e Amministrazioni Pubbliche di adeguare i propri Regolamenti alle nuove indicazioni normative: in particolare presso questa Amministrazione Comunale era in vigore un “Regolamento che disciplina la corresponsione dei compensi professionali ai Legali dell'Ente” approvato con Deliberazione di G.C. del 18/12/2002 PG n. 26773, poi modificato con successive Deliberazioni G.C. del 10/06/2004 n. 13214/224 e GC del 11/03/2014 n. 8767/50, da adeguare alle nuove previsioni contenute nella riforma normativa.
- Si è poi valutato altresì di dare applicazione a quanto espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 7776 del 16/04/2015 e dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dip. della Ragioneria Generale dello Stato Prot. n. 79309 del 19/10/2015 circa il riconoscimento del rimborso agli avvocati-dipendenti comunali della tassa annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati, prevedendo tale rimborso nell'ambito del testo regolamentare di nuova definizione per tale categoria di dipendenti pubblici e per le motivazioni contenute in tali provvedimenti;
- Si è provveduto pertanto a predisporre un nuovo testo di Regolamento che disciplini la corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura Comunale coerente con i vincoli e le disposizioni introdotte dal sopracitato art. 9, testo che è stato sottoposto al confronto con le Rsu e Organizzazioni Sindacali dell'Ente, confronto che è stato dichiarato chiuso con verbale PG n. 55757 del 07/06/2017;
- Il suddetto testo è stato poi sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dell'Ente che nella seduta del 24 Luglio 2017 ha espresso il proprio parere nel Verbale n. 30 allegato alla presente proposta. Delle tematiche oggetto del citato parere è stato tenuto conto nella stesura del testo definitivo del presente “Regolamento dell'Avvocatura Comunale” .

Dato atto che in data 28/07/2017 si svolgeva un incontro sindacale di Delegazione trattante in merito al testo del nuovo “Regolamento dell'Avvocatura Comunale” nel corso del quale venivano illustrate le ultime modifiche apportate al testo in linea con le osservazioni evidenziate nel Verbale n. 30 del Collegio dei Revisori dei Conti in data 24/07/2017.

Preso atto del verbale di chiusura del confronto sindacale (prot. n. 76978 del 31/07/2017) sul tema del nuovo Regolamento dell'Avvocatura Comunale nell'ultimo testo proposto alla

Delegazione di Parte Sindacale, modificato secondo quanto osservato ed evidenziato dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Reggio Emilia nell'ambito del citato parere n. 30 del 24/07/2017.

Evidenziato, riguardo alla tematica dell'addebito dell'IRAP maturata sui compensi degli avvocati interni, che sussiste un quadro di profonda incertezza, sintetizzabile nei seguenti termini:

- Da un lato, il Giudice Ordinario, interlocutore naturale del rapporto di lavoro, è propenso ad ascriverla alla parte datoriale, come si evince anche da recente sentenza della Cassazione Lavoro (la n. 16579 del 5 luglio 2017, che affronta il tema, sia pure in via incidentale);
- Dall'altro, la Corte dei conti, interlocutrice diretta del datore di lavoro pubblico per le questioni di cassa, pur ascrivendo anch'essa l'imposta alla parte datoriale, considera invece il compenso degli avvocati quale fondo di prelievo dell'imposta medesima (il principio di diritto è enucleato in Sezioni Riunite della Corte dei conti, deliberazione n. 33 del 30 maggio 2010; lo stesso continua a vincolare le posizioni delle sezioni regionali di controllo e della Sezione delle Autonomie in sede di Controllo);

Ritenuto di attestarsi in proposito sulla posizione mutuata dalla giurisprudenza contabile, quanto meno in questa fase, secondo logica prudenziale di protezione della capacità di bilancio dell'ente, anche perchè:

- E' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 132 della L. n. 311/2004 e successive modificazioni);
- Soltanto i provvedimenti delle Sez. Unite della Corte di Cassazione, statuenti sulla giurisdizione o sulla competenza, hanno una efficacia c.d. panprocessuale; ovvero sono vincolanti per le autorità giurisdizionali in caso di riproposizione della domanda concernente il medesimo diritto, tra gli stessi soggetti. (ex multis, Cass., SS.UU., n. 6850/2010; 18 novembre 2015 , n. 23538);
- E, peraltro, *Le delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, come "atto di effettivo esercizio del potere di controllo" riconosciuto alla Corte dei conti dalle norme vigenti, nonché in base alla giurisprudenza costituzionale, sono del tutto sottratte al sindacato giurisdizionale di altri giudici diversi dalle Sezioni riunite della stessa Corte in speciale composizione.* (Corte dei Conti - Sez. Riunite in sede giurisdizionale - Sentenza 12 giugno 2013 , n. 2/EL);

Assicurato, in ogni caso, che la querelle verrà seguita con estrema attenzione, in tutte le sue evoluzioni, tempo per tempo, per darsi validi strumenti d'intervento immediato, riconoscendo tuttavia come la stessa, plausibilmente, possa essere risolta dal solo Legislatore (si ritiene, infatti, che si tratti di un vero e proprio tilt di sistema!);

Visto il parere finale positivo acquisito dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente allegato alla presente deliberazione, in riferimento alla proposta di testo finale oggetto della presente approvazione;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in riferimento alla proposta del testo oggetto della presente approvazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in riferimento alla presente proposta di Deliberazione dalla Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare la Disciplina della corresponsione dei compensi professionali alla Avvocatura Civica nel testo regolamentare intitolato: "Comune di Reggio Emilia - Regolamento dell'Avvocatura Comunale", testo allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare il dirigente responsabile del centro di responsabilità "Personale Organizzazione", proponente, a provvedere all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, invitando i centri sotto indicati a collaborare con l'ufficio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento: Bilancio e Programmazione Finanziaria, Affari Legali;
3. di corrispondere ai professionisti legali gli emolumenti dovuti, con riferimento alle quote e le decorrenze indicate nel presente Regolamento;
4. di dare atto che le accluse norme regolamentari entreranno in vigore con la sottoscrizione definitiva delle stesse a cura del Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica e delle Rappresentanze Sindacali;

COMUNE DI REGGIO EMILIA
REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA
COMUNALE

Art. 1
Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.

2. L'Avvocatura Comunale è organizzata in struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'Ente, alle dirette ed esclusive dipendenze del Sindaco, nel rispetto dell'autonomia professionale forense (art. 23 L. n. 247/2012).

Preposto all'Avvocatura Comunale è l'Avvocato Dirigente. Le direttive per il funzionamento dell'attività giuridica, amministrativa e contabile sono impartite dall'Avvocato Dirigente.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e agli stessi non possono essere affidate attività di mera gestione amministrativa.

4. Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica esterna alla struttura, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

5. L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, spiccata professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale (art. 23 L. n. 247/2012).

Art. 2
Gestione delle controversie

1. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune; nei suoi compiti rappresenta l'Ente verso l'esterno. L'Avvocatura comunale assiste e rappresenta l'Ente anche nel processo penale ai fini della costituzione di parte civile; cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.

2. L'azione, la costituzione in giudizio, le transazioni, le conciliazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta Comunale, salve le competenze del Consiglio, che a tal fine assegna la trattazione dell'affare contenzioso all'Avvocatura.

3. Il mandato *ad litem* è conferito per ogni singolo grado di giudizio dal Sindaco o, in caso di Sua assenza o impedimento, dal Vice-Sindaco o dall'Assessore anziano.

4. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio anche ai sensi dell'art. 84 c.p.c..

Art. 3
Incarichi ad avvocati esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti dal Sindaco, autorizzato dalla Giunta Comunale, ad Avvocati esterni in fattispecie in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura o nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente, comunque previo parere dell'Avvocatura.

Art. 4

Altre attività dell'Avvocatura Comunale

1. Oltre ai compiti di cui all'art. 2, l'Avvocatura Comunale fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e ai singoli Dirigenti consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto. Inoltre, esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.

2. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune.

3. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza l'Avvocatura: a) provvede a suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide, e altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite; b) partecipa a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario Generale per fornire supporto legale in qualsiasi materia; c) partecipa alle riunioni indette dal Sindaco, dal Segretario e dai singoli Dirigenti per fornire supporto legale in qualsiasi materia e in particolare nei casi in cui siano in discussione argomenti oggetto di contenzioso; d) partecipa alle Conferenze dei Dirigenti; e) mediante determinazione provvede a impegnare e liquidare le somme relative al capitolo di bilancio ad essa assegnato per i pagamenti delle competenze professionali relative ai giudizi trattati denominato "*spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*", comunque nel rispetto degli obblighi di astensione nei casi di conflitto d'interessi.

Art. 5

Composizione dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio, è composta esclusivamente dagli avvocati dipendenti incardinati nella struttura autonoma, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3 comma 4 del RDL n. 1578/1993.

2. Le spese di iscrizione del personale dell'elenco speciale di cui al comma precedente, sono a carico del Comune. In applicazione al Regolamento per la formazione permanente n.6/2014, tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione sono a carico del Comune, nei limiti del budget disponibile.

3. All'Avvocatura Comunale è altresì assegnato adeguato personale di supporto per lo svolgimento dell'attività amministrativa. Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni: a) riceve tutti gli atti notificati al Comune, al Sindaco e agli avvocati costituiti; b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'ufficio; c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti; d) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti; e) cura in via esclusiva i rapporti con il broker e le assicurazioni per le richieste di risarcimento danni; f) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'avvocatura; g) predispone gli atti di impegno e liquidazione di competenza del servizio.

Art. 6

Metodo di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 114/2014, l'assegnazione degli 'affari contenziosi e consultivi' agli avvocati interni avviene in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo in ogni caso la parità di trattamento.

2. L'avvocato dirigente assume, con cadenza annuale, apposita determinazione organizzativa, da pubblicare in Amministrazione Trasparente, con cui declina operativamente il metodo di cui al comma precedente. Tale

determinazione è altresì trasmessa alle rappresentanze sindacali che, inoltre, accedono ai dati sui compensi liquidati secondo i moduli vigenti nell'Ordinamento interno all'Ente.

3. La specificità dei compiti attribuiti agli Avvocati civici, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio; ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali ma comporta una serie di operazioni materiali e intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno ma anche all'esterno dell'ufficio.

4. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura, che si esplica anche al di fuori della sede comunale e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta con elevata flessibilità, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla CCNL in materia di orario di lavoro.

5. Nel caso in cui, per recarsi presso le sedi giudiziarie, l'avvocato intenda avvalersi del mezzo proprio al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, è autorizzato a detto utilizzo con l'effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.

6. Stante la particolarità dello *status* dei dipendenti Avvocati e l'autonomia rispetto all'apparato amministrativo di cui godono, la valutazione dell'Avvocato è distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'Ente.

Art. 7

Dovere di collaborazione

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Avvocatura, sentito il Settore interessato alla vertenza, può nominare in fase giudiziale periti di parte esperti, scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della competenza necessaria.

Art. 8

Liquidazione dei compensi professionali

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, i compensi sono devoluti in ragione della minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.

Nel caso di mandato congiunto interno, le predette somme sono ripartite tra gli avvocati patrocinatori della lite in base al rendimento individuale, alla puntualità negli adempimenti processuali e ai criteri precostituiti dal dirigente coordinatore in sede di assegnazione dell'affare. Al Comune di Reggio Emilia spetta il rimborso delle spese generali nella misura fissa del 7%.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 decurtati del 50%, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato; detti compensi vengono liquidati dal Segretario Generale se afferenti all'Avvocato Dirigente e dall'Avvocato Dirigente se afferenti agli altri avvocati e versati a cadenza trimestrale. Ai fini del compimento delle attività liquidatorie, il segretario generale può avvalersi del supporto del servizio di gestione del personale.

3. Le notule relative alle sentenze o provvedimenti equivalenti depositati nel corso di ciascun anno di riferimento devono essere comunque presentate ai fini della liquidazione entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo.

4. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto.

5. I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti di finanza pubblica; i compensi si intendono al lordo degli oneri riflessi e l'IRAP è a carico degli avvocati.

6. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al secondo comma del presente articolo è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio secondo l'importo indicato dall'Amministrazione Comunale e determinato applicando i criteri previsti dal comma 2 del presente articolo.

7. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al primo comma del presente articolo è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio.

Art. 9

Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di Avvocato. Il praticante viene individuato dagli Avvocati i quali hanno la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto e senza preavviso tra il praticante medesimo e l'Avvocatura comunale.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il tempo utile per essere ammessi all'esame di stato.

3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense. In tale sede, si impegnano, altresì, a rispettare i Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, nei limiti di compatibilità con il ruolo assolto.

4. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Art. 10

Riepilogo dei vincoli di spesa

1. I compensi degli avvocati di cui al presente regolamento sono assoggettati ai seguenti limiti concorrenti:
 - a. vincolo generale di contenimento – riduzione della spesa complessiva del personale;
 - b. Impossibilità di superamento annuo dello stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione;
 - c. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, il compenso complessivo di tutti gli avvocati non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, determinato nell'importo pari a Euro 185.103,50; per stanziamento, s'intende l'ammontare complessivo dei compensi maturati nell'anno 2013, a fronte di sentenze o provvedimenti equivalenti depositati nel corso del medesimo anno; nel caso di superamento di questo specifico tetto di spesa, il gap da recuperare a favore del bilancio dell'ente, è ripartito tra gli avvocati interni con criterio proporzionale aritmetico, anche avvalendosi della tecnica del conguaglio sulle liquidazioni successive;
 - d. I compensi professionali spettanti agli avvocati interni ai sensi del presente regolamento, debbano essere corrisposti "in modo da attribuire a ciascun avvocato, di anno in anno, una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo su base annua". Nella determinazione del parametro di riferimento per il calcolo del tetto retributivo in argomento, non devono essere compresi anche gli stessi compensi corrisposti a titolo di onorario, oltre che gli assegni per il nucleo familiare.

Sono invece rilevanti per la costruzione di questo peculiare tetto retributivo, oltre che il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione di anzianità ove spettante, indennità di comparto), anche il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile (con l'esclusione, come sopra evidenziato, di quello derivante dagli stessi compensi professionali spettanti agli avvocati) dello stesso anno in cui la prestazione è resa. Non rileva, quindi, la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto all'emolumento che avviene con l'esecuzione della prestazione (deposito della sentenza o del provvedimento equivalente);

- e. Restano a carico del professionista interno: IRAP, oneri previdenziali e riflessi.

Art. 11

Norme transitorie, finali e di rinvio

1. Il divieto di corresponsione dei compensi, a partire dal 1 gennaio 2015, in mancanza del nuovo regolamento, non trova applicazione alle situazioni già definite (sentenze depositate o provvedimenti equivalenti) prima dell'entrata in vigore della novella legislativa 2014, in quanto il divieto è circoscritto alle sole liquidazioni da disporsi sulla base della nuova disciplina; le altre seguono le disposizioni previgenti.
2. Il presente regolamento si applica alle situazioni maturate (sentenze depositate) a partire dall'entrata in vigore della novella legislativa 2014 (19 agosto 2014).
3. Nel caso in cui la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente siano affidate integralmente ad Avvocati esterni, nulla è dovuto ai professionisti legali interni. Nel caso di mandato congiunto "interno/esterno", i compensi previsti dal presente regolamento sono ridotti del 50%; per il loro riconoscimento, è comunque necessario lo svolgimento da parte dell'avvocatura interna di significativa attività contenziosa, da documentarsi analiticamente. Gli incarichi di mera domiciliazione non interferiscono con la disciplina dei compensi.
4. Per le sentenze favorevoli e pronunciate con compensazione delle spese tra le parti e per le transazioni dopo sentenza favorevole, depositate nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della novella legislativa dell'estate 2014 (19 agosto 2014) e il 31 dicembre 2017, agli avvocati civici sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, decurtati del 70%. Trovano comunque applicazione tutti gli altri vincoli di spesa previsti dalla Legge e dal presente regolamento.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 247/2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), purché compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura comunale.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza, stante la necessità di procedere, quanto prima, alla ripresa delle attività sindacali

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Roberto Maria